

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico  
dell'I.C. CARMAGNOLA II

**Oggetto: autorizzazione al raccordo scuola - N.P.I. o con specialista privato.**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, genitore dell'alunno/a \_\_\_\_\_  
frequentante la classe/sezione \_\_\_\_\_ della scuola \_\_\_\_\_

### AUTORIZZO

i docenti della classe ad attivare gli opportuni contatti con

- gli specialisti del Servizio di Neuropsichiatria Infantile delle ASL di competenza
- il Dottor \_\_\_\_\_, che segue privatamente il minore
- il pediatra del minore Dott. \_\_\_\_\_
- altro esperto \_\_\_\_\_

per scambio di informazioni e raccordi sulle strategie più opportune da adottare nella gestione del percorso formativo del/la figlio/a.

I docenti sono impegnati a trattare le informazioni nella più assoluta riservatezza ed esclusivamente per i fini istituzionali.

L'autorizzazione si intende valida per tutta la permanenza presso questa istituzione scolastica, salvo mia revoca.

#### Per genitori separati o divorziati

Dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, come modificate dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (vedi retro).

Carmagnola, \_\_\_\_\_

IL GENITORE

\_\_\_\_\_

## **Informativa sulla responsabilità genitoriale**

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

### **Art. 316 co. 1**

#### **Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

### **Art. 337-ter co. 3**

#### **Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

### **Art. 337-quater co. 3**

#### **Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.